

Questo regolamento è da intendersi come parte integrante del Regolamento di Istituto e del Regolamento Disciplinare di Istituto

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

SEZIONE- PREVENZIONE E CONTRASTO DEL BULLISMO E

CYBERBULLISMO

PREMESSA

La scuola, luogo principale di formazione, inclusion e accoglienza, si impegna da sempre sul fronte della prevenzione del fenomeno del bullismo e, più in generale, di ogni forma di violenza, è attiva, attraverso varie risorse e strategie, per contrastare questo fenomeno e per arginare comportamenti a rischio determinati, in molti casi, da condizioni di disagio sociale non ascrivibili solo al contesto educativo scolastico.

Con l'evolversi delle tecnologie, l'espansione della comunicazione elettronica e online e la sua diffusione tra i pre-adolescenti e gli adolescenti, il bullismo ha assunto le forme subdole e pericolose del cyberbullismo che richiedono la messa a punto di nuovi e più efficaci strumenti di contrasto.

Se il bullismo è caratterizzato da azioni violente e intimidatorie, come molestie verbali, aggressioni fisiche, persecuzioni, esercitate da un bullo, o un gruppo di bulli, su una vittima, generalmente in ambiente scolastico, il cyberbullismo definisce un insieme di azioni aggressive e intenzionali, di una singola persona o di un gruppo, su di un coetaneo incapace a difendersi, realizzate mediante un uso improprio dei social network, con la diffusione di foto, immagini denigratorie, tendenti a mettere a disagio, in imbarazzo o ad escludere.

Si tratta di forme di vessazioni e molestie particolarmente feroci perchè spesso accompagnate dall'anonimato dell'aggressore, che gli permette di sentirsi protetto e di continuare a esercitare violenza senza avere pienamente la percezione di cosa accade all'altro e dall' **amplificazione del messaggio**, poichè la diffamazione online rimane sulla rete, si diffonde tramite i social e le chat, e può tornare a colpire in qualsiasi momento .

Stante il dilagare di queste nuove forme di devianza da parte degli adolescenti, il nostro istituto intende attivare sinergie con le famiglie e altre istituzioni, con l' obiettivo di accrescere il senso della legalità , il benessere e educare gli studenti ad un uso consapevole del web.

La scuola, nell' ambito dell' educazione alla legalità e all' uso consapevole di internet, si impegna a prevenire, individuare e combattere il bullismo e il cyber bullismo in tutte le forme .

VISTA la Direttiva MIUR n. 16 del 5 febbraio 2007 recante “ linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”;

VISTA la direttiva MPI n.30 del 15 marzo 2007 recante “linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di i” telefoni cellulari” e di altri dispositivi elettronici durante l' attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”;

VISTA la direttiva MPI n.104 del 30 novembre 2007 recante” linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all' utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali;

VISTA la direttiva MIUR n. 1455/06;

VISTO il D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante “Statuto delle studentesse e degli studenti”;

VISTE le linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyber bullismo, MIUR aprile 2015;
VISTA la Dichiarazione dei diritti in internet del 14 luglio 2015;
VISTA la Legge 29 maggio 2017 n. 71;
VISTI gli artt.3-33-34 Cost. italiana;
VISTI gli artt.581-582-594-595-610-612-635 del Codice penale;
VISTI gli artt.2043-2047-2048 Codice civile.

Art. 1 - Tutti gli alunni hanno il diritto ad un sicuro ambiente di apprendimento e tutti devono imparare ad accettare e rispettare differenze di cultura e di personalità.

Art.2 - Il bullismo è un abuso di potere che si concretizza in tutte quelle azioni di sistematica prevaricazione e sopruso, messe in atto da parte di un adolescente, definito “bullo” (o da parte di un gruppo) nei confronti di un altro adolescente, percepito come più debole e definito “vittima” e può assumere forme differenti (fisico, verbale, relazionale).

Qualsiasi atto di bullismo si ritiene deprecabile e inaccettabile e viene sanzionato severamente.

Art. 3 - Il cyber bullismo è il termine che indica un tipo di attacco continuo, ripetuto, offensivo e sistematico attuato mediante gli strumenti della rete. Il cyber bullismo è un fenomeno molto grave perché in pochissimo tempo le vittime possono vedere la propria reputazione danneggiata in una comunità molto ampia, anche perché i contenuti, una volta pubblicati, possono riapparire a più riprese in luoghi diversi. Qualsiasi atto di cyber bullismo si ritiene deprecabile e inaccettabile e viene sanzionato severamente.

Art. 4 - In linea con l’ art. 13 comma 2 della dichiarazione dei diritti in internet gli studenti si impegnano a combattere il razzismo e la discriminazione nelle loro espressioni on line e ad adottare comportamenti che contrastino messaggi discriminatori e ogni forma di violenza e odio; Le condotte di cyberbullismo, anche se poste in essere in altro luogo, in altro tempo rispetto all’ edificio e all’ orario scolastico, se conosciute dagli operatori scolastici (docente, Dirigente, personale ATA) rientrano nelle azioni perseguibili a scuola, vista la funzione educativa di quest’ ultima e visto il patto educativo di corresponsabilità con la famiglia; Come da regolamento (cfr. Art. 22.3 22.4 Regolamento di Istituto), non è consentito durante le lezioni o le attività didattiche in genere usare cellulari o altri dispositivi elettronici o acquisire mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici, immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente; la divulgazione del materiale acquisito all’ interno dell’ istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti.

Art. 5 - I genitori devono partecipare attivamente alle azioni di formazione e/o informazione, istituite dal nostro istituto, sui comportamenti del bullismo e del cyberbullismo; devono prestare attenzione ai comportamenti dei propri figli, vigilare sull’ uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (ad [es.se](#) uno studente, dopo l’uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura); devono conoscere le azioni messe in campo dal nostro istituto e collaborare secondo le modalità previste dal patto di corresponsabilità;

devono conoscere le sanzioni previste dal regolamento di istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio.

Art. 6 - L' istituto Einaudi- Molari è attivo e sensibile circa le tematiche del bullismo e cyberbullismo e promuove iniziative di formazione e sensibilizzazione attraverso una progettualità che coinvolge tutta la comunità scolastica e realtà associative ed istituzionali del territorio;

Il dirigente scolastico prevede all' interno del PTOF corsi di aggiornamenti e formazione in materia di prevenzione al bullismo e cyber bullismo rivolti al personale docente e Ata ed individua un referente del bullismo e del cyberbullismo; favorisce la discussione all' interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e la prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyber bullismo; prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti per acquisire le competenze necessarie all' esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.

Art. 7 - Il referente del bullismo e cyberbullismo promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyber bullismo attraverso progetti di istituto che coinvolgono genitori, studenti e tutto il personale; coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti; si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia... per realizzare un progetto di prevenzione.

Art. 8 - Il collegio dei docenti promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno.

Art. 9 - Il consiglio di classe favorisce un clima collaborativo all' interno della classe e nelle relazioni con le famiglie propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva e pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all' approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;

Art. 10 - Il docente valorizza nell' attività didattica le modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati agli alunni della classe ed intraprende azioni che favoriscono l' acquisizione e il rispetto delle norme relative alla convivenza civile e all'uso responsabile di internet;

Art. 11 - La politica scolastica di antibullismo/anticyberbullismo è da intendersi come una dichiarazione di intenti che guida l' azione e l' organizzazione all' interno del nostro istituto. Al fine di attenuare l' entità del fenomeno vengono altresì adottate le seguenti misure: elaborazione di questionari, giornata dedicata al dibattito sul problema del bullismo e cyberbullismo, supervisione nell' intervallo, incontri tra insegnanti e genitori, istituzione di una giornata a tema antibullismo/anticyberbullismo , visione films attinenti alla tematica in oggetto.

MANCANZE DISCIPLINARI

Art. 12 - Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come BULLISMO:

- La violenza fisica, psicologica o l' intimidazione del singolo o del gruppo , specie se reiterata;
- l'intenzione di nuocere;
- l'isolamento della vittima.

Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come CYBERBULLISMO

- Flaming*: litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.
- Harassment*: molestie attuate attraverso l' invio ripetuto di linguaggi offensivi.
- Cyberstalking*: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere la propria incolumità.
- Denigrazione*: pubblicazione all' interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet.... di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori.
- Outing estorto*: registrazione delle confidenze- raccolte all' interno di un ambiente privato-creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico.
- Impersonificazione*: insinuazione all' interno dell' account di un' altra persona con l' obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima.
- Esclusione*: estromissione intenzionale dall'attività on-line.
- Sexsting*: invio di messaggi via smartphone ed internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 13 - La scuola, nella persona del dirigente scolastico, informa tempestivamente i genitori (o chi esercita la responsabilità genitoriale), qualora venga a conoscenza di atti di cyberbullismo che non si configurino come reato.

I comportamenti, accertati, che si configurano come forme di bullismo e cyber bullismo vengono considerati come infrazione grave e vengono sanzionati sulla base di quanto previsto nel regolamento disciplinare degli studenti .

Lo studente che ha commesso atti di bullismo/cyberbullismo sarà soggetto a provvedimenti di natura disciplinare così come disciplinati dal d.p.r.24 giugno 1998n.249 (Statuto delle studentesse e degli studenti), modificato ed integrato dal d.p.r.21 novembre 2007 n.235;

Gli episodi di bullismo e cyberbullismo saranno sanzionati, con sanzioni particolarmente incisive per i fatti di estrema gravità, attivando percorsi educativi di recupero, mediante lo svolgimento di attività di natura sociale, culturale e in generale a vantaggio della comunità scolastica;

Vengono considerate deplorabili le condotte dei compagni sostenitori del bullo perché, pur non partecipando direttamente alle prevaricazioni, con il loro assenso contribuiscono a rafforzare il comportamento del bullo

Approvato Consiglio di Istituto del 12 aprile 2018